



CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI

SETTORE PUBBLICA
ISTRUZIONE CULTURA
SERVIZI ALLA
PERSONA - S.U.A.

SERVIZIO ISTRUZIONE E
POLITICHE SOCIALI

Via Cadello 9/b
09131 Cagliari

***REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER GLI STUDENTI
CON DISABILITÀ DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO***



Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di assistenza specialistica educativa agli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado dell'ambito metropolitano in attuazione del combinato disposto dell'art. 73, comma 1bis, lett. a) della L. R. N° 9/2006 e dell'art. 17, comma 4 della L. R. n. 2/2016, che attribuisce alle unioni di comuni (e alla Città Metropolitana di Cagliari) i compiti e le funzioni amministrative relativi ai "servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio", in relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione.

Art. 2

Normativa di riferimento

1. Costituiscono normativa di riferimento per il presente regolamento, di rango primario e/o secondario:
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (art. 73, comma 1 bis lett. a) - *Istruzione. Conferimenti agli enti locali*;
Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Riordino del sistema delle Autonomie Locali della Sardegna;
Linee guida regionali relative agli "Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità".

Art. 3

Aventi diritto

1. Il servizio è erogato in favore degli studenti con disabilità certificata, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado della Città Metropolitana che presentano grave compromissione nell'area della comunicazione e/o dell'autonomia e/o socializzazione per i quali sia stata avanzata richiesta ai sensi del presente regolamento.

Art. 4

Definizione e caratteristiche dei Servizi di Supporto

Assistenza educativa specialistica

1. Il servizio di assistenza educativa specialistica è finalizzato a favorire il superamento delle difficoltà nell'area dell'autonomia, della comunicazione e della socializzazione nell'ambito scolastico.
2. La Città Metropolitana eroga il servizio di assistenza specialistica educativa in modalità esternalizzata, a mezzo di appalto di servizi, per il tramite di un Operatore economico selezionato con procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Codice dei Contratti.
3. L'Operatore economico affidatario deve garantire la disponibilità delle seguenti figure professionali:
 - coordinatori, in possesso di diploma di laurea (D. L.) non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D. M. n. 509/1999, oppure laurea specialistica di durata quinquennale ora denominata laurea magistrale (L. M.), oppure titolo di studio, equiparato alle predette lauree, conseguito in uno stato dell'Unione Europea; documentata esperienza professionale di coordinamento nel settore psico-socio-pedagogico;
 - educatori professionali o altri operatori qualificati con titoli equipollenti – diploma di laurea non inferiore ai quattro anni, secondo gli ordinamenti previgenti al D. M. 509/1999 oppure laurea specialistica di durata quinquennale, ora denominata laurea magistrale (L. M.), oppure titolo di studio equiparato alle suddette lauree conseguito in uno stato dell'Unione Europea; documentata esperienza lavorativa nell'ambito della disabilità.
4. L'assistenza specialistica educativa deve essere prevista e quantificata nel P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e/o nel programma di lavoro individualizzato definito dal G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo) redatti dalle singole Autonomie Scolastiche.
5. L'assistenza specialistica educativa è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività didattica di sostegno della scuola; pertanto non è espletata in compresenza con l'insegnante di sostegno, salvo i casi di studenti disabili con



problematiche complesse, per i quali la necessità della compresenza dev'essere prevista, quantificata e motivata nel P.E.I., per la sua natura eccezionale deve essere limitata nel tempo e rivalutata *in itinere*.

6. Il numero massimo delle ore di servizio educativo che garantisce l'Amministrazione, fatte salve le compatibilità di bilancio da valutarsi in sede di affidamento del servizio, è di 16 ore settimanali; qualora le ore non siano chiaramente precisate nel P.E.I. si provvederà d'ufficio all'attivazione del servizio per 4 ore settimanali, in attesa che il medesimo P.E.I. venga adeguato o trasmesso il verbale di GLO con la precisazione del fabbisogno orario.

7. Il servizio di assistenza educativa si svolge esclusivamente all'interno del territorio della Città Metropolitana, principalmente dentro la struttura scolastica frequentata dallo studente, o in modalità D.A.D. o nelle sedi di svolgimento delle attività di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) se previsto nel P.E.I., o nelle sedi di svolgimento delle visite didattiche programmate con la classe, nei limiti e con le modalità del contratto disciplinante il servizio.

Assistenza non educativa

1. La Città Metropolitana eroga il servizio di assistenza non educativa nel caso in cui siano presenti situazioni certificate come "di particolare complessità" dalle autorità sanitarie competenti e nel caso in cui la medesima non possa essere assicurata dai collaboratori scolastici in quanto privi delle necessarie competenze specialistiche.

2. Ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3 e 13 Decreto Legislativo n. 66 del 2017 il personale ATA assegnato alle Istituzioni Scolastiche è tenuto a svolgere le attività di assistenza di base allo studente disabile. Il personale di assistenza non educativa incaricato dalla Città Metropolitana, delineato nella figura dell'OSS (operatore socio sanitario), non può in nessun caso sostituire il personale scolastico – personale ATA, nello svolgimento dell'assistenza di base.

3. La richiesta di fabbisogno da parte della scuola è subordinata al previo rilascio, da parte dei Dirigenti Scolastici, di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, "in cui si attesta l'inidoneità del personale scolastico ad espletare tale attività di assistenza che per la loro particolare complessità, richiedano una preparazione specialistica".

4. Gli operatori di assistenza non educativa messi a disposizione dell'Amministrazione non possono svolgere mansioni che sono di esclusiva competenza medico-infermieristica. Essi svolgono il servizio esclusivamente all'interno dell'istituto scolastico. Il numero massimo delle ore di assistenza non educativa per il singolo studente è di 16 ore settimanali.

Art. 5

Documentazione richiesta per l'attivazione del Servizio di Assistenza Educativa Specialistica

1. I genitori dello studente o chi esercita la responsabilità genitoriale (sia per le nuove iscrizioni che per le riconferme) presentano alla Scuola la domanda per l'attivazione del servizio di assistenza educativa specialistica per l'anno scolastico successivo, **dal 1 aprile al 31 maggio di ciascun anno**, pena la non ammissibilità, direttamente nella piattaforma dedicata della Città Metropolitana di Cagliari. Per l'accesso alla piattaforma online sarà necessario essere in possesso di SPID o di CIE.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

NUOVE ISCRIZIONI

- a) certificazione rilasciata dal competente Servizio dell'INPS attestante la natura e il grado di disabilità ai sensi della L. 104/92;
- b) diagnosi funzionale o profilo di funzionamento contenente la richiesta per l'assistenza educativa specialistica;
- c) eventuali altri documenti a completamento della diagnosi.

CONFERME

- a) alla domanda di conferma non sarà necessario allegare la documentazione suddetta salvo che la documentazione, precedentemente inviata in fase di iscrizione, sia scaduta o soggetta a revisione.

Art. 6

Documentazione richiesta per l'attivazione del Servizio di Assistenza non educativa (OSS)

1. L'assistenza non educativa è subordinata all'attivazione del servizio di assistenza educativa specialistica.

2. I genitori dello studente o chi esercita la responsabilità genitoriale (sia per le nuove iscrizioni che per le riconferme) presentano la domanda per l'attivazione del servizio di assistenza **non educativa** per l'anno scolastico successivo, **dal 1 aprile al**



31 maggio di ciascun anno, pena la non ammissibilità, direttamente nella piattaforma dedicata della Città Metropolitana di Cagliari.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante la situazione “di particolare complessità” sociosanitaria che richiama l'intervento dell'operatore socio sanitario in aggiunta al personale ATA incaricato dalla scuola (nella certificazione deve essere specificata la tipologia dell'intervento da attuare);
- c) diagnosi funzionale o profilo di funzionamento contenente la richiesta e le modalità di esplicazione dell'intervento professionale dell'operatore sociosanitario.

Art. 7

Funzioni dell'Istituzione Scolastica - Norme comuni

1. L'Istituto Scolastico:

- verifica il possesso dei requisiti delle domande pervenute attraverso la piattaforma online dedicata;
- predispone e inserisce il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) in cui è individuato l'intervento da attuare, l'eventuale specializzazione dell'educatore, il numero delle ore ritenute necessarie per gli obiettivi da perseguire, in aderenza al presente regolamento. Nel caso sia richiesto il servizio di assistenza non educativa il PEI deve contenere anche l'indicazione e la quantificazione del servizio richiesto, sulla base delle indicazioni stabilite nella certificazione medica-specialistica;
- certifica e inserisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, “in cui attesta l'idoneità del personale scolastico ad espletare attività di assistenza non educativa”.

Entro il 30 giugno completa la documentazione per l'attivazione del servizio.

2. La mancanza anche di uno dei documenti richiesti comporta la non attivazione del servizio.

Art. 8

Istruttoria

1. La documentazione di cui agli articoli 5, 6 e 7 è presa in carico ed esaminata dall'Ufficio Orientamento e Supporto Psicopedagogico della Città Metropolitana.

3. Entro il 31 luglio di ciascun anno l'Ufficio completa l'identificazione del numero di studenti per i quali sarà garantita l'attivazione del servizio a partire dall'inizio dell'anno scolastico. La quantificazione oraria potrà essere rimodulata, in base alle esigenze dello studente, dal 1 ottobre al 30 novembre.

4. Solo per casi particolari (per es. trasferimento da altri istituti fuori sede, rilascio prima certificazione L. 104/92) possono essere ammesse nuove richieste di assistenza educativa.

5. L'Ufficio disporrà l'attivazione dei casi con determinazione dirigenziale o altra nota esecutiva della Direzione dell'esecuzione del contratto.

Art. 9

Attivazione e revoca del Servizio

1. L'Ufficio Orientamento e Supporto Psico-pedagogico attiva il servizio di assistenza specialistica educativa e non educativa a seguito dell'istruttoria delle istanze pervenute, collocando le stesse nelle seguenti fasce rappresentative del livello di completamento dell'istruttoria:

- **1° fascia**: patologia certificata grave ai sensi della L. n. 104/92 (art. 3, comma 3), corredata dall'intera documentazione richiesta;

- **2° fascia**: patologia certificata non in gravità ai sensi della L. n. 104/92 (art. 3, comma 1), corredata dall'intera documentazione richiesta.

(Nei casi in cui la certificazione ai sensi della L. 104/92 sia scaduta al momento dell'iscrizione ma sia in corso il procedimento di revisione comprovato da notifica INPS, si attribuisce alla fascia la qualificazione **R** (Riserva).



- **3° fascia:** non attivabile per documentazione incompleta:
 - mancanza della certificazione ai sensi della L. 104/92;
 - mancanza del P.E.I. o P.E.I. senza richiesta del servizio di assistenza educativa specialistica;
 - mancanza della Diagnosi Funzionale o profilo di funzionamento o Diagnosi funzionale senza richiesta del servizio di assistenza educativa specialistica.
2. Il servizio viene revocato in caso di assenza dello studente, prolungata e ingiustificata, superiore ai 10 giorni.

Art. 10

Ulteriori compiti dell'Ufficio Orientamento e supporto psicopedagogico

1. L'Ufficio può predisporre e/o si attiva per sostenere progetti innovativi, incrementare esperienze di integrazione interistituzionale e favorire la circolazione di buone prassi in merito all'integrazione e inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
2. L'Ufficio provvede al monitoraggio annuale del Servizio di Assistenza Specialistica Educativa per la valutazione dell'efficacia dell'intervento e la misurazione del grado di soddisfazione degli utenti .

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso.
2. A partire dal giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento disciplinante il servizio di assistenza educativa specialistica approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 6 del 6 marzo 2023.